

Novità fiscali dell'11 marzo 2011: cessioni di unità abitative in esenzione da I.V.A. tra rettifica della detrazione specifica e pro-rata generale; riforma giustizia: approvato DDL costituzionale; neutralità della rete: consultazione pubblica dell'AGCOM; dichiarazione trimestrale della manodopera agricola

Pubblicato il 11 marzo 2011

cessioni di unità abitative in esenzione da I.V.A. tra rettifica della detrazione specifica e pro-rata generale; riforma giustizia: approvato DDL costituzionale; neutralità della rete: consultazione pubblica dell'AGCOM; dichiarazione trimestrale della manodopera agricola; festività del 17 marzo originata da norma "fuori sistema": tutti i chiarimenti dalla Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro; altre di fisco

Indice:

1) Festività del 17 marzo originata da norma “fuori sistema”: tutti i chiarimenti dalla Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro

2) Cessioni di unità abitative in esenzione da I.V.A. tra rettifica della detrazione specifica e pro-rata generale

3) Riforma giustizia: approvato DDL costituzionale

4) Neutralità della rete: consultazione pubblica dell’AGCOM

5) Dichiarazione trimestrale della manodopera agricola

6) Altre di fisco

1) Festività del 17 marzo originata da norma “fuori sistema”: tutti i chiarimenti dalla Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro

Si tratta di una norma “fuori sistema”, poiché alla nuova festività sono estesi gli effetti per il solo anno 2011.

La **Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro** ha fornito tutti i chiarimenti sulla festività del 17 marzo 2011 e sono contenuti nella **circolare n. 3 del 10 marzo 2011**.

Come è noto, l'art. 7-bis, comma 1 del D.L. **n. 64 del 30 aprile 2010** contenente *“disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali”*, convertito dalla Legge n. 100 del 29 giugno 2010 (G.U. n. 150 del 30 giugno 2010), ha proclamato il giorno 17 marzo 2011 festa nazionale per la ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Con l'ulteriore D.L. n. 5 del 22 febbraio 2011 il Consiglio dei Ministri a completamento del precedente provvedimento, ha disposto, limitatamente all'anno 2011, che il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo *“ai sensi”* degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (*“Disposizioni in materia di ricorrenze festive”*).

La legge 27 maggio 1949, n. 260 è la norma che disciplina i profili giuridici ed economici delle giornate festive in applicazione degli obblighi contrattuali derivanti da una prestazione di lavoro.

Il decreto legge n. 5/2011 nel stabilire la nuova festività adotta la tecnica legislativa secondo la quale la giornata del 17 marzo 2011 è considerata festiva **“ai sensi” degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.**

In definitiva, ha rilevato la citata Fondazione studi, si tratta di una norma **“fuori sistema”**, poiché alla nuova festività sono estesi gli effetti - per il solo anno 2011 - della medesima legge (*“ai sensi”*).

Ha poi sottolineato che gli effetti sopra richiamati sono stati estesi esclusivamente con riguardo all'art. 2 e 4 della **Legge n. 260/1949.**

L'art. 2 della Legge n. 260/1949 elenca le giornate considerate festive ai fini sopra indicati.

L'art. 4 stabilisce che *“gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre”*; e conseguentemente anche nella giornata del 17 marzo.

La norma **non richiama l'art. 5** della medesima legge che disciplina il trattamento economico per la generalità delle giornate festive relative ai dipendenti retribuiti in misura fissa o su base oraria.

Ambito applicativo

L'art. 1, comma 1 del D.L. n. 5/2011 ha istituito la giornata festiva del 17 marzo 2011 ai fini giuslavoristici indipendentemente dal settore economico e giuridico del datore di lavoro.

Il comma 2, invece, ha introdotto una specifica previsione di contenimento del costo della giornata festiva "a carico della finanza pubblica e delle imprese private".

Secondo la Fondazione studi dei Consulenti, dalla lettura coerente delle due suddette disposizioni, emerge che la previsione del D.L. n. 5/2011 **si applica per tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato**; il richiamo della norma alle "imprese" deve essere interpretato in senso atecnico per individuare l'economia privata unitamente a quella pubblica.

Obbligo della prestazione

Poiché l'art. 1 del DL n. 5/2011 estende gli effetti dell'art. 2 della legge n. 260/1949 alla giornata del 17 marzo 2011, la Fondazione ritiene che in questo giorno non sussiste l'obbligo, da parte dei lavoratori, di svolgimento della prestazione di lavoro.

Resta ferma la possibilità da parte dell'azienda di svolgere ordinariamente l'attività di lavoro con la consapevolezza che il lavoratore può scegliere se recarsi o meno al lavoro senza la necessità di giustificare l'assenza dal posto di lavoro essendo essa giustificata per legge.

Nessun problema si pone, invece, qualora l'azienda decida di osservare un giorno di chiusura nel rispetto della giornata festiva.

Trattamento economico

Il trattamento economico previsto per la giornata del 17 marzo 2011 è stabilito, invece, dall'art. 1, comma 2 dello stesso D.L. n. 5/2011 secondo il quale *"Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel*

comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011".

Ai fini del riconoscimento economico, dunque, il legislatore pone un presupposto applicativo costituito dal fatto che esso non può generare nuovi o maggiori oneri a carico dei datori di lavoro rispetto al quadro normativo previgente al D.L. n. 5/2011.

Mentre, per quanto riguarda la misura retributiva prevista, la legge stabilisce che il trattamento economico, giuridico e contrattuale previsto per la festività nazionale del 4 novembre viene trasferito, sostituendolo, alla nuova festività del 17 marzo 2011.

Su tale contesto, la circolare della Fondazione ha, quindi, analizzato come viene declinato il trattamento economico nelle diverse ipotesi che possono verificarsi in azienda.

Festività 17 marzo goduta

Nel caso in cui l'azienda dovesse osservare un giorno di chiusura ovvero il lavoratore intendesse fruire della giornata festiva, per espressa previsione di legge *gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre* sono trasferiti al 17 marzo 2011.

Conseguentemente, nella fattispecie il lavoratore ha diritto a ricevere, in modo forfetario e omnicomprendente, il medesimo trattamento economico previsto per la festività soppressa.

Ad es., nel settore commercio i lavoratori riceveranno il trattamento economico previsto per le festività coincidenti con la domenica e quindi hanno diritto al pagamento della giornata intera anche se non c'è stata una prestazione di lavoro.

Mentre, nel settore edile artigiano, agli operai avranno diritto ad un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione; agli impiegati è dovuta invece una retribuzione pari ad 1/25 della retribuzione stessa.

Nelle ipotesi contrattuali in cui è previsto un riconoscimento di permessi di riduzione dell'orario di lavoro per la festività soppressa del 4 novembre, per la giornata del 17 marzo 2011 il lavoratore ha diritto a ricevere il trattamento economico corrispondente al numero di ore di permesso con conseguente riduzione degli stessi.

Qualora il contratto collettivo non abbia previsto alcun trattamento alternativo alla soppressione della festività del 4 novembre, il lavoratore avrà diritto ad assentarsi senza percepire alcun trattamento economico o compensativo, restando salva la possibilità di beneficiare di una giornata di ferie.

Riguardo l'ulteriore problema di come deve essere gestito il trattamento economico della festività soppressa del 4 novembre 2011 nel presupposto che la festività è stata spostata alla prima domenica del mese (e quindi 6 novembre 2011): Precisa la Fondazione, il lavoratore, nella mensilità di novembre 2011 non dovrà ricevere la prevista retribuzione stabilita dai contratti collettivi per la festività soppressa del 4 novembre poiché essa è già stata di fatto sostituita dalla fruizione della festività del 17 marzo 2011.

Qualora, invece, il lavoratore dovesse svolgere la prestazione di lavoro in occasione del 6 novembre 2011 (prima domenica di novembre in cui è stata spostata la festività soppressa) si dovranno applicare i normali trattamenti retributivi previsti dal CCNL di settore per le prestazioni rese in una qualsiasi domenica dell'anno.

Festività 17 marzo lavorata

In diversi settori economici il 17 marzo 2011, nonostante sia stata proclamata giornata festiva, è stata programmata una giornata di lavoro (si pensi al settore giornalistico).

In questo caso, precisa la circolare, il lavoratore non ha diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la generalità delle festività con le relative maggiorazioni - stante il mancato richiamo all'art. 5 della legge n. 260/1949 - bensì trova applicazione la previsione contenuta nell'art. 1, comma 2 del D.L. n. 5/2011.

Infatti, la norma prevede che *gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre* sono trasferiti al 17 marzo 2011

Questo vuol dire che il lavoratore, in questi casi:

- non ha diritto alle maggiorazioni festive previste per la generalità delle giornate festive (ad esempio, 25 dicembre);
- nelle ipotesi di lavoro straordinario vanno riconosciute le maggiorazioni previste per lo straordinario feriale e non festivo.

Ad es., nel settore del commercio, il lavoratore matura il diritto ad una giornata aggiuntiva di retribuzione che verrà corrisposta con la retribuzione di marzo 2011.

Nei settori, invece, in cui il CCNL ha previsto il riconoscimento di permessi retributivi, in luogo di una retribuzione aggiuntiva, il lavoratore oltre alla retribuzione ordinaria per la giornata di lavoro (senza l'applicazione delle maggiorazioni festive) ha diritto a non vedersi ridotto il monte ore di permessi.

2) Cessioni di unità abitative in esenzione da I.V.A. tra rettifica della detrazione specifica e pro-rata generale

Il CNDCEC ha reso noto (si veda l'articolo sulle novità fiscali di ieri) di avere approvato il 02 marzo 2011 il documenti sulle cessioni di unità abitative in esenzione da I.V.A. tra rettifica della detrazione specifica e pro-rata generale.

Le imprese di costruzione e/o di ristrutturazione immobiliare stanno iniziando a sperimentare le conseguenze della disposizione introdotta dall'art. 35, comma 8, lettera a), n. D.L. 04/07/2006 n. 223, la quale, riformulando il comma 8-bis dell'articolo 10, D.P.R. n. 633/1972, ha introdotto nel nostro ordinamento, come principio avente valenza generale, la previsione di esenzione

applicabile alle cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa.

A parere del CNDCEC è stata introdotta una norma evidente “disturbo” per gli addetti ai lavori.

Infatti, evidenzia il documento del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, *“gli operatori della materia tributaria sanno bene come dietro al regime di esenzione si celano istituti e problematiche di non poco spessore, tra cui il pro-rata di detrazione quando non la rettifica della detrazione”*.

A tal fine l’art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 prevede, per i contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti, un diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti modulato nei corrispondenti termini proporzionali.

Il successivo art. 19-bis, comma 1, prevede poi in ipotesi di compresenza tra operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti, che la

percentuale di detrazione sia determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti.

Per cui iniziano ad emergere le conseguenze *“derivanti dall’esecuzione di una o più operazioni esenti, le quali si apprezzano nella espressione di una percentuale di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti non più integrale, bensì progressivamente ridotta sulla base del peso delle operazioni esenti rispetto al complesso delle operazioni effettuate”*.

In particolare, il citato documento ha osservato che le imprese di costruzione e/o di ristrutturazione immobiliare che (anche pr la perdurante crisi economica e finanziaria) si sono trovate a collocare, talvolta per necessità, unità abitative costruite o ristrutturate da più di cinque anni, hanno dovuto prendere atto, più che della impossibilità di addebitare al cliente l’Iva, delle sfavorevoli conseguenze in sede di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

Inoltre, si rileva come il meccanismo del pro-rata di detrazione possa portare a conseguenze non favorevoli ai contribuenti.

Si pensi a quanto dispone l'art. 19-bis, comma 2, ovvero la specifica indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare l'operazione esente.

Le conclusioni del CNDCEC

Il CNDCEC è, quindi, del parere (conclusivo) che *“l'effettuazione di una cessione esente da parte di un'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione immobiliare non dovrebbe comportare la determinazione di un pro-rata generale di detraibilità quanto piuttosto una specifica rettifica alla detrazione dell'imposta sugli acquisti a suo tempo detratta, secondo modalità tali da non determinare in capo al contribuente la restituzione dell'imposta in misura diversa da quella in origine detratta”*.

3) Riforma giustizia: approvato DDL costituzionale

Con il comunicato stampa n. 130 del **10 marzo 2011** è stato reso noto che il **Consiglio dei Ministri** ha approvato un disegno di legge costituzionale per la riforma della giustizia che modifica il Titolo IV della Costituzione, che assume la nuova denominazione La Giustizia.

La riforma si fonda sulla separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti e sul riconoscimento al giudice di un ruolo di piena terzietà rispetto alle parti del processo.

Viene, quindi, prevista l'istituzione di due distinti Consigli superiori - della magistratura giudicante e di quella requirente - presieduti, come l'attuale CSM, dal Presidente della Repubblica e costituiti da membri eletti per metà dai magistrati e per metà dal Parlamento.

Sono anche indicate tassativamente le funzioni dei due Consigli, tra le quali non figura più la

funzione disciplinare, assegnata a una Corte di disciplina di nuova istituzione e nominata anch'essa per metà dal Parlamento in seduta comune e per l'altra metà dai giudici e dai pubblici ministeri.

E' confermata l'obbligatorietà dell'azione penale, che l'ufficio del pubblico ministero dovrà esercitare secondo criteri stabiliti dalla legge.

Il disegno di legge attribuisce nuovi compiti al Ministro della giustizia, il quale dovrà riferire annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

Altri articoli del provvedimento ampliano la possibilità di nomina elettiva dei magistrati onorari, valorizzando così la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, e consentono ai Consigli superiori, in casi eccezionali individuati dalla legge, di destinare magistrati ad altre sedi.

Inoltre, il disegno di legge costituzionale afferma che, salvi i casi previsti dalla legge, contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l'appello, mentre le sentenze di proscioglimento non possono essere appellate.

Infine, in materia di responsabilità dei magistrati, il disegno di legge stabilisce la loro responsabilità diretta per gli atti compiuti in violazione dei diritti, al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.

In considerazione dell'imminente scadenza delle rispettive deleghe ad adempiere obblighi comunitari, il Consiglio ha inoltre approvato due decreti legislativi che recano:

- la disciplina sanzionatoria per le violazioni alle norme di recepimento della direttiva 2006/141 per quanto attiene alla fabbricazione, immissione in mercato, etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti per i lattanti, con misure di promozione dell'allattamento al seno;

- la disciplina di adeguamento delle vigenti norme ai Regolamenti europei in tema di precursori di droga (273/2004, 111/2005 e 1277/2005), sostanze chimiche impiegate nei circuiti

commerciali per usi industriali, prive di proprietà stupefacenti ma utilizzate dai narcotrafficienti per la produzione di droghe quali cocaina, eroina ed amfetamine. L'Unione europea ne ha predisposto una lista, per assoggettarne l'impiego ad autorizzazioni e controlli, al di fuori dei quali produzione, commercio e detenzione sono illegali;

nonché quattro decreti legislativi, per il recepimento delle seguenti direttive europee:

- 2009/14 sui sistemi di garanzia dei depositi in caso di fallimento di banche, per assicurare una maggiore sicurezza ai risparmiatori con la previsione di un livello minimo di copertura dei depositi non inferiore a 100.000 euro. Il provvedimento abbrevia notevolmente (da tre mesi a venti giorni) i tempi per il rimborso da parte del curatore fallimentare;

- 2009/44, che disciplina il livello di responsabilità degli operatori dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli dei contratti di garanzia finanziaria, con nuove regole in materia di immissione ed irrevocabilità degli ordini di trasferimento, semplificazioni procedurali in materia di cessione dei crediti ed una revisione della disciplina delle insolvenze;

- 2008/96, per migliorare la sicurezza della rete stradale transeuropea con particolari procedure, quali la valutazione d'impatto sulla sicurezza, il controllo sulla progettazione, la classificazione della sicurezza delle strade, le ispezioni;

- 2009/48 sulla sicurezza dei giocattoli, così da aggiornare ed integrare le disposizioni vigenti, prevenire pericoli che si sono manifestati di recente, migliorare l'attività di vigilanza e delineare nuovi obblighi per gli operatori economici;

Sono stati altresì approvati un disegno di legge per il conferimento al Governo della delega al riassetto della normativa vigente in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie (su proposta del Ministro Ferruccio Fazio), nonché uno schema di regolamento finalizzato a razionalizzare lo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato, sul quale verrà acquisito il parere del Consiglio di Stato.

Il Consiglio ha dichiarato lo stato d'emergenza per garantire adeguati interventi a seguito degli eventi atmosferici eccezionali che hanno colpito Basilicata, Marche e la provincia di Teramo nei giorni scorsi; è stato altresì prorogato lo stato d'emergenza per la messa in sicurezza di alcune

grandi dighe sull'intero territorio nazionale.

(Consiglio dei Ministri, comunicato stampa n. 130 del 10 marzo 2011)

4) Neutralità della rete: consultazione pubblica dell'AGCOM

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il 3 febbraio scorso ha avviato una consultazione pubblica sulla neutralità della rete.

La consultazione si chiuderà entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 40/11/CONS sulla GU n. 54 del 7 marzo 2011.

Le modalità di consultazione e il testo sottoposto a consultazione sono indicati, rispettivamente, negli allegati A e B della delibera.

E' quanto reso noto da **Assonime** con la nota del **10 marzo 2011**, che ha ulteriormente precisato: In base all'impostazione originaria della rete internet, la trasmissione dei dati, in particolare la velocità del segnale, dipende dall'intensità del traffico sulla rete nel momento in cui ha luogo la connessione e non vi sono garanzie che specifici dati arrivino a destinazione oppure abbiano una certa priorità o dispongano di livelli minimi di qualità.

La cosiddetta regola del best effort è messa in discussione dai recenti sviluppi tecnologici e di mercato.

In tale contesto, secondo l'Autorità occorre un'attenta analisi al fine di garantire la tutela della

concorrenza e la libertà di accesso alle informazioni da parte degli utenti e evitare rischi di congestione di traffico in rete.

Il testo sottoposto a consultazione individua le principali problematiche relative alla neutralità della rete e fissa una serie di quesiti che riguardano, in particolare:

- i profili tecnologici e commerciali di maggiore rilievo nell'evoluzione del settore dei servizi dati, in mobilità e in postazione fissa (come e se tali profili influenzeranno le strategie di mercato formulate dai diversi soggetti economici di settore, gli internet service provider e i content provider);

- le tipologie di servizi dati e le forme di gestione del traffico;

- gli obiettivi e gli strumenti ritenuti più rilevanti ai fini della regolamentazione;

- le norme poste a tutela del consumatore e della trasparenza delle condizioni economiche e tecniche dei servizi offerti;

- i potenziali problemi concorrenziali derivanti dalla diffusione delle nuove forme di gestione del traffico e gli elementi strutturali che contraddistinguono l'ecosistema della rete;

- le modalità di intervento e di regolazione che consentono la salvaguardia del principio della net freedom (ossia la natura aperta e libera che contraddistingue la rete);

- i valori generali connessi alla net neutrality e la dimensione sociale e politica del dibattito in corso.

Pubblicato a Bruxelles un nuovo Policy Brief CEPS-Assonime sul meccanismo europeo di gestione delle crisi del debito sovrano

Il CEPS ha pubblicato un nuovo Policy Brief, "On the tasks of the European Stability Mechanism", scritto da Stefano Micossi con Jacopo Carmassi e Fabrizia Peirce, in vista delle prossime riunioni dei capi di stato e di governo dell'Eurogruppo e dell'Unione europea.

Il Policy Brief verrà presentato il 16 marzo in un evento presso il Parlamento europeo, organizzato dal CEPS e dall'Onorevole Gianni Pittella, primo vicepresidente del Parlamento europeo.

(Assonime, nota del 10 marzo 2011)

5) Dichiarazione trimestrale della manodopera agricola - modello DMAG - obbligatorietà dell'indicazione del CIDA

L'Inps ha pubblicato la circolare n. 46 del 10 marzo 2011 riguardo la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola - modello DMAG - obbligatorietà dell'indicazione del CIDA.

Gli argomenti trattati sono i seguenti:

- Codice Identificativo denuncia Aziendale (CIDA);
- Indicazione del CIDA nel modello DMAG e controllo sulla trasmissione telematica delle denunce:

La revisione del sistema DMAG è finalizzata al miglioramento della qualità dei dati della manodopera dipendente, necessaria per il corretto aggiornamento del conto assicurativo e la conseguente liquidazione tempestiva delle prestazioni ad essa spettanti.

(Inps, circolare n. 46 del 10 marzo 2011)

6) Altre di fisco:

- Modello F24: Istituito codice tributo per l'addizionale su stock options

L'Agenzia delle Entrate, Con la **risoluzione n. 29 del 9 marzo 2011**, ha istituito un nuovo **codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell'addizionale dovuta sui compensi a titolo di bonus e stock options, che, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, "eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore ..."**.

Il nuovo codice **"1684"** denominato *"Addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all'articolo 33 del D.L. n. 78/2010, versamento in autotassazione"* va utilizzato da parte dei dipendenti con datori di lavoro esteri, non tenuti agli obblighi previsti in Italia per i sostituti d'imposta.

- Fabbricati soggetti a vincolo di interesse storico: niente indicazione del canone di locazione

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 28 del 9 marzo 2011**, ha fornito chiarimenti sulle modalità di esposizione nei modelli dichiarativi 2011 degli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione.

Per i contribuenti titolari di diritti reali su tali beni concessi in locazione nella dichiarazione dei redditi si deve compilare il quadro relativo ai fabbricati senza indicare l'importo del canone di locazione, specificando nella colonna 2 ("Utilizzo") il codice residuale "9".

- Fabbricati storici: La base imponibile ai fini ICI prescinde dalle opere di restauro

L'Ici previsto per gli edifici di interesse storico o artistico prescinde da eventuali opere di restauro o ristrutturazione e si applicheranno le regole previste dall'art. 2, comma 5 del D.L. n. 16/93 (basate sull'applicazione degli appositi moltiplicatori alla rendita catastale) e non le norme dettate dal D.Lgs. n. 504/92.

Questo è il chiarimento fornito dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 5518 del 9 febbraio 2011**.

È stato così respinto il ricorso proposto dal comune di Genova che aveva notificato un avviso di accertamento per un immobile di interesse storico-artistico per il quale la base imponibile era stata calcolata secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l